



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE

APPROVATO con DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE n. 97 del 23.06.2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Fondo per le funzioni tecniche
- Articolo 3 - Costituzione e accantonamento del Fondo
- Articolo 4 - Soggetti destinatari degli incentivi
- Articolo 5 - Costituzione della struttura tecnico-amministrativa
- Articolo 6 - Ripartizione dell'incentivo
- Articolo 7 - Riduzione dell'incentivo
- Articolo 8 - Liquidazione dell'incentivo
- Articolo 9 - Centrali di Committenza
- Articolo 10 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Articolo 11 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, approvato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, in seguito anche "Codice", disciplina le modalità e i criteri di costituzione e di riparto del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, in seguito anche "Fondo", svolte dai dipendenti del Comune di Campi Bisenzio.

Articolo 2 Fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, il Comune destina al Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi risultanti in fase di aggiudicazione.

2. Gli incentivi di cui al comma precedente sono corrisposti esclusivamente per le seguenti funzioni tecniche svolte dai dipendenti, necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento (RUP);
- attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico ove richiesto.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, si intende per attività di programmazione della spesa per investimenti l'insieme delle funzioni connesse al processo logico di carattere tecnico che, a partire dall'analisi di vincoli, di problemi o di un risultato atteso, mediante una sequenza di scelte, qualitative e quantitative, stima dei costi, dei tempi e delle risorse professionali necessarie, valutazione delle alternative, delle condizioni di successo ed efficacia, individua una soluzione, intesa anche come strategia o azione più o meno completa nei contenuti, che soddisfi in modo ottimale l'obiettivo posto, permettendo altresì di organizzare ed allocare le necessarie risorse.

4. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, tra i dipendenti che svolgono le funzioni indicate al precedente comma 2 ed i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'IRAP, a carico dell'Amministrazione.

5. Il restante 20%, ad esclusione degli appalti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 113 del Codice.

Articolo 3

Costituzione e accantonamento del Fondo

1. Il Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche è costituito per gli appalti di lavori, servizi e forniture aventi le caratteristiche di seguito indicate:

a) lavori pubblici per i quali sia stato approvato un progetto redatto ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice, validato ai sensi dell'articolo 26 dello stesso Codice e che siano stati affidati mediante gara o procedura competitiva.

b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria contrassegnati da elevata complessità, tale da richiedere un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi programmati;

c) servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 per i quali sia stato approvato uno specifico capitolato d'appalto, che siano stati affidati mediante gara o procedura competitiva e per i quali sia stato nominato il direttore dell'esecuzione;

d) perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 7 del presente regolamento.

2. Il Fondo è costituito mediante accantonamento nell'ambito del quadro economico del singolo lavoro pubblico, servizio o fornitura.

3. Sono esclusi dal Fondo e dagli incentivi disciplinati dal presente regolamento:

a) atti e attività di pianificazione territoriale, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) lavori in amministrazione diretta e appalti affidati senza una procedura di gara o competitiva, oppure tramite Consip, Mepa o altre forme analoghe;

c) appalti di servizi e forniture per i quali non sia stato nominato formalmente e preventivamente il direttore dell'esecuzione;

d) attività oggetto di contratti di concessione.

4. Le risorse effettive destinate al Fondo, ai sensi e nei limiti dell'articolo 113 del Codice e del precedente articolo 2, comma 1, sono modulate sull'importo e sulla complessità dei lavori, servizi e forniture e sono quantificate nelle percentuali di seguito indicate applicate all'importo a base di gara:

A) lavori pubblici:

a1. opere puntuali, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera bbbbb), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50:

- | | |
|------------------------------------------------|-------|
| • fino a euro 1.500.000,00 | 2,00% |
| • da euro 1.500.000,01 a euro 4.000.000,00 | 1,80% |
| • da euro 4.000.000,01 alla soglia comunitaria | 1,60% |
| • superiore alla soglia comunitaria | 1,40% |

a2. opere a rete, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera ccccc), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50:

- fino a euro 1.000.000,00 2,00%
- da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00 1,80%
- da euro 2.000.000,01 alla soglia comunitaria 1,60%
- superiore alla soglia comunitaria 1,40%

B) servizi e forniture:

- da euro 40.000,00 a euro 100.000,00 2,00%
- da euro 100.000,01 alla soglia comunitaria 1,80%
- dalla soglia comunitaria a euro 1.000.000,00 1,60%
- superiore a euro 1.000.000,00 1,40%

5. Le risorse determinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a modifiche connesse a ribassi offerti in sede di gara.

Articolo 4 Soggetti destinatari degli incentivi

1. Possono essere destinatari degli incentivi i dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, anche con rapporto di lavoro parziale o a tempo determinato, o ad esso temporaneamente comandati o distaccati, che svolgono le funzioni elencate nel precedente articolo 2, comma 2, ed i loro collaboratori, di seguito indicati:

- responsabile unico del procedimento (RUP);
- responsabili delle attività di programmazione della spesa per investimenti;
- responsabili della valutazione preventiva dei progetti;
- responsabili della predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- responsabili del controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabili delle attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;
- responsabili delle attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- responsabili delle attività di collaudatore statico ove richiesto.

2. Il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione degli incentivi previsti dal presente regolamento.

Articolo 5 Costituzione della struttura tecnico-amministrativa

1. Il dirigente o responsabile competente in relazione al singolo lavoro, servizio o fornitura provvede con apposito provvedimento a costituire la struttura tecnico-amministrativa deputata allo svolgimento delle funzioni elencate nel precedente articolo 2, comma 2, assegnandovi i dipendenti indicati nel precedente articolo 4, in possesso dei necessari requisiti professionali.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente deve indicare:

- l'importo del lavoro, servizio o fornitura;
- l'importo dell'incentivo previsto ed il relativo stanziamento;
- l'identificazione nominativa dei componenti e le funzioni assegnate a ciascuno di essi;
- i tempi assegnati per lo svolgimento delle funzioni e le eventuali indicazioni operative;
- la quota o percentuale di incentivo prevista per ciascuna funzione e dipendente;
- le attività affidate all'esterno.

3. L'individuazione dei componenti della struttura deve conformarsi al principio della rotazione e del massimo coinvolgimento del personale disponibile, compatibilmente con le competenze necessarie e con i requisiti professionali richiesti, nonché al rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4. I dipendenti assegnati alla struttura tecnico-amministrativa assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e delle attività assegnate.

5. Non possono essere assegnati alla struttura i soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale, nonché coloro che si trovino in conflitto di interessi o abbiano l'obbligo di astenersi o si trovino in qualsiasi altra condizione impeditiva prevista dalla legge, dai regolamenti o dal codice di comportamento. Il dirigente o responsabile competente alla costituzione della struttura tecnico-amministrativa è tenuto alla preventiva verifica delle suddette condizioni.

6. Il dirigente o responsabile di cui al comma 1 del presente articolo può, con provvedimento motivato e in presenza di oggettive ragioni o esigenze sopraggiunte, modificare la composizione della struttura tecnico-amministrativa; nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi espletate, dei soggetti ai quali esse sono imputate, degli incentivi ad essi spettanti e delle funzioni trasferite ad altri componenti.

Articolo 6 Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo fra i componenti della struttura tecnico-amministrativa è disposta a consuntivo dal dirigente o responsabile competente, applicando le percentuali ed i criteri stabiliti nel presente articolo, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo effettivo apportato dai dipendenti interessati.

2. Ai fini di cui al comma precedente il dirigente approva, con apposito provvedimento in relazione a ogni singolo lavoro, servizio o fornitura, il rendiconto delle attività svolte e, tenuto conto delle eventuali riduzioni ai sensi del successivo articolo 7, provvede alla quantificazione definitiva e alla ripartizione dell'incentivo come di seguito previsto:

A) LAVORI PUBBLICI

Attività	quota %	prestazione	ruolo	percentuale
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40%	Art. 31	RUP	35%
			collaboratori	5%
Programmazione della spesa per investimenti	3%	Art. 21	Responsabile della programmazione	2%
			collaboratori	1%
Verifica preventiva della progettazione	5%	Art. 26	Responsabile della validazione	4%
			collaboratori	1%
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	7%		Responsabile procedure di affidamento	4%
			collaboratori	2%
			Collaboratori di altra struttura	1%
Direzione lavori. (La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo)	40%	Art. 101	D.L.	35%
			collaboratori	5%

Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	5%	Art. 102	collaudatore	4%
			collaboratori	1%
Totale	100%			

B)SERVIZI E FORNITURE

Attività	quota %	prestazione	ruolo	percentuale
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40%	Art. 31	RUP	35%
			Collaboratori	5%
Programmazione della spesa per investimenti	10%	Art. 21	Responsabile della programmazione	8%
			Collaboratori	2%
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	5%		Responsabile procedure di affidamento	3%
			Collaboratori	2%
Direzione dell'esecuzione	40%	Art. 101	D.E.C.	35%
			collaboratori	5%
Verifica di conformità	5%	Art. 102	Verificatore	4%
			Collaboratori	1%
Totale	100%			

3. Nel caso in cui con il provvedimento di cui al precedente articolo 5 siano stati nominati più collaboratori, per ciascuno di essi deve essere indicata la quota spettante, nei limiti della percentuale prevista per i collaboratori stessi per ciascuna attività. In assenza di collaboratori, l'intera quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile delle relativa attività.

4. Le percentuali stabilite al precedente comma 2 possono variare fino a un massimo del 20% in aumento o in diminuzione a seconda della tipologia dell'appalto su decisione del dirigente o responsabile in sede di approvazione del rendiconto.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione comunale, oppure in quanto prive dell'accertamento dell'effettivo contributo apportato dai singoli dipendenti, verificato ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 113 del Codice.

6. Non determinano riduzione dell'incentivo:

- a) gli incarichi di supporto specialistico al RUP;
- b) le indagini, i rilievi, le prove di laboratorio ed attività similari preordinate o preliminari alla progettazione e all'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 7

Riduzione dell'incentivo

1. Nei casi in cui si siano verificati aumenti dei tempi o dei costi rispetto a quanto previsto nel progetto, nel capitolato, nei documenti a base di gara, al netto del ribasso offerto, o nel provvedimento di cui al precedente articolo 5, l'incentivo relativo alla funzione corrispondente è ridotto nella misura di seguito indicata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

2. Sono esclusi i ritardi ed i maggiori costi derivanti dalle cause previste dagli articoli 106 e 107 del Codice e i ritardi imputabili esclusivamente all'esecutore dell'appalto.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, qualora durante l'esecuzione di lavori si verifichi la necessità di varianti per le ragioni previste dall'articolo 106, comma 10, del Codice, non è corrisposta la quota di incentivo relativa alla valutazione preventiva dei progetti.
4. Le quote dell'incentivo non riconosciute al personale a seguito dell'applicazione del presente articolo incrementano il fondo di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.

Articolo 8 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal dirigente o responsabile competente su proposta del RUP, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste, dei tempi e dei costi di realizzazione, ai sensi di quanto stabilito dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7.
2. Con riferimento alle funzioni effettivamente svolte, la liquidazione è disposta:
 - per le fasi della programmazione, della valutazione preventiva dei progetti e della predisposizione e controllo delle procedure di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per le fasi del controllo dell'esecuzione del contratto, della direzione dei lavori o dell'esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità, del collaudo statico: intera quota ad avvenuta approvazione del collaudo o della verifica di conformità.
3. L'incentivo è corrisposto, limitatamente alle fasi effettivamente svolte, anche nel caso di mancata realizzazione del lavoro pubblico o di mancata acquisizione della fornitura o del servizio, qualora ciò non sia dipeso da cause riconducibili all'attività del personale interessato.
4. L'incentivo è liquidato nel limite dell'importo complessivo stabilito dal contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno di riferimento ed è corrisposto con le stesse modalità applicate per gli altri emolumenti del personale dipendente, previa effettuazione delle necessarie verifiche da parte degli Uffici Personale e Ragioneria.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 9 Centrali di Committenza

1. Per le funzioni svolte dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture per conto di altri enti, essi sono tenuti a versare, a conclusione delle attività svolte dalla medesima centrale di committenza, una somma pari ad un quarto dell'incentivo previsto per il relativo intervento, calcolato sull'importo a base di gara e da determinare, in ogni caso, sulla base di specifici accordi convenzionali fra gli enti interessati.
2. Una quota pari all'80% dell'importo di cui al comma precedente è destinata al personale assegnato alla centrale di committenza ed è ripartita con i criteri previsti dal presente regolamento.

3. La quota assegnata alla centrale di committenza è detratta da quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono assegnate alla centrale di committenza stessa.

Articolo 10

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. La quota del 20% del Fondo di cui al precedente articolo 2, comma 5, è destinata alle finalità previste dall'articolo 113, comma 4, del Codice. A tale scopo il dirigente dei servizi finanziari provvede annualmente ai relativi stanziamenti, previo accertamento delle risorse e con riferimento alle esigenze dell'ente.

Articolo 11

Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva ed è pubblicato all'Albo on line e nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente".
2. Il presente regolamento si applica alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del Codice approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compatibilmente con le norme vigenti e con le linee guida, direttive e pronunce dell'ANAC, della Corte dei Conti e degli organismi competenti, alle quali gli organi del Comune sono tenuti ad adeguarsi e conformarsi.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice e le altre norme vigenti in materia.